ALLEGATO “B” al decreto \_\_\_ n. \_\_\_\_

***(adeguato per piattaforma telematica)***

***(in giallo gli adeguamenti per le gare inerenti la ricostruzione post-sisma)***

***PROCEDURA APERTA***

***PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

N. GARA SIMOG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REDATTO DA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sommario

[1. PREMESSE 4](#_Toc526502242)

[2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 7](#_Toc526502243)

[2.1 DOCUMENTI DI GARA 7](#_Toc526502244)

[2.2 CHIARIMENTI 8](#_Toc526502245)

[2.3 COMUNICAZIONI 8](#_Toc526502246)

[3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 9](#_Toc526502247)

[4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 10](#_Toc526502248)

[4.1 DURATA 10](#_Toc526502249)

[4.2 PROROGHE 11](#_Toc526502250)

[5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11](#_Toc526502251)

[6. REQUISITI GENERALI 13](#_Toc526502252)

[7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 14](#_Toc526502253)

[7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 14](#_Toc526502254)

[7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 15](#_Toc526502255)

[7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 16](#_Toc526502256)

[7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE 19](#_Toc526502257)

[8. AVVALIMENTO 20](#_Toc526502258)

[9. SUBAPPALTO. 21](#_Toc526502259)

[10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA - COPERTURE ASSICURATIVE 22](#_Toc526502260)

[11. SOPRALLUOGO 25](#_Toc526502261)

[12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 25](#_Toc526502262)

[13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 26](#_Toc526502263)

[14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 31](#_Toc526502264)

[15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 32](#_Toc526502265)

[15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 32](#_Toc526502266)

[15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 33](#_Toc526502267)

[15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 35](#_Toc526502268)

[**15.3.1.** **Dichiarazioni integrative** 35](#_Toc526502269)

[**15.3.2.** **Documentazione a corredo** 37](#_Toc526502270)

[**15.3.3.** **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati** 37](#_Toc526502271)

[16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 39](#_Toc526502272)

[17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 39](#_Toc526502273)

[18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 41](#_Toc526502274)

[18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 41](#_Toc526502275)

[18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 41](#_Toc526502276)

[18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE 43](#_Toc526502277)

[18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 43](#_Toc526502278)

[19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 43](#_Toc526502279)

[20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 44](#_Toc526502280)

[21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 45](#_Toc526502281)

[22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 46](#_Toc526502282)

[23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 46](#_Toc526502283)

[24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 47](#_Toc526502284)

[25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 47](#_Toc526502285)

[26. PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 48](#_Toc526502286)

**DISCIPLINARE DI GARA**

1. PREMESSE

Il Servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nel prosieguo indicato come “\_\_\_\_\_\_”), con Decreto/Determina del dirigente n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ha disposto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo indicato anche come “Codice”), l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (nel prosieguo indicata come “procedura”), da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CUI

CUP

CPV:

N. Gara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CIG n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[In caso di suddivisione in lotti*

*lotto 1 CIG........................ CUI …………….. CUP .................................*

*lotto 2 CIG........................ CUI …………….. CUP .................................]*

*[ovvero]* Come emerge dal Decreto/Determina a contrarre suddetto, l’appalto non è suddiviso in lotti poiché \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[motivare - ad es. “il frazionamento non è possibile sul piano tecnico, in quanto trattasi di opera unitaria e l’articolazione dell’appalto in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori”]*.

Luogo di esecuzione:

Provvedimento di validazione:

L'importo complessivo dei lavori: **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (**euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_**), IVA esclusa.

L’intervento oggetto di affidamento è finanziato con i fondi di cui all’Ordinanza commissariale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come meglio specificato nel Decreto/Determina a contrarre sopra richiamata, la quale indica anche le seguenti regole per l’affidamento dei lavori di ricostruzione:

*[eventuali regole particolari, ad esempio in materia di limitazioni al numero massimo di contratti che l’operatore può assumere]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Si precisa che la presente procedura è sottoposta al presidio di alta sorveglianza da parte dell’ANAC, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 189/2016, rubricato «Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario», nonché dell’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”, sottoscritto il 28 dicembre 2016 *[fino ad eventuale stipula di nuovo accordo con le Regioni]*.

Ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 189/2016 co. 6 e ss.:

- gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'art. 1 del detto decreto, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui all’art. 30 citato e denominato *Anagrafe antimafia degli esecutori* (di seguito anche “Anagrafe”);

- ai fini dell'iscrizione predetta è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del D.lgs. n. 159 del 2011, eseguite dalla Struttura per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio;

- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;

- resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal Codice, dal bando di gara o dalla lettera di invito;

- qualora, al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, co. 5 del Codice, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;

- gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 189/2016 o in data successiva, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, co. 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito anche “White List”), sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda; qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del D.L. n. 189/2016, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'art. 90, co. 1, del citato D.lgs. 159/2011;

- nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo; b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale; c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie; d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario; e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura;

- l'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia;

- l'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima;

- nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare; si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del D.lgs. 159/2011; la Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114); in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e adotta il relativo provvedimento;

- l'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'art. 86, co. 3 del D.lgs. 159/2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura;

- in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'art. 80, co. 5, lett. b), del Codice, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe; la stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui all’art. 30 D-L- 189/16;

*[eventuale]* La procedura viene indetta dalla SUA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di centrale di committenza ai sensi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *[es. in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 – “Stazione unica appaltante, in attuazione dell’art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” OVVERO ai sensi dell’art. 38 del Codice...]* per conto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito denominato anche “Committente”. Il Committente provvederà poi alla stipulazione e all’esecuzione del relativo contratto. È stato nominato dal Committente quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice, il Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, nominato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 31, comma 14 del Codice e delle Line Guida ANAC è il Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il bando di gara viene pubblicato:

* sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
* sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
* su due quotidiani a maggior diffusione nazionale e due a maggior diffusione locale;
* sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Marche, che comporta la contemporanea pubblicazione presso il Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture (SCP MIT);
* sul profilo del committente;
* sulla piattaforma telematica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La documentazione è visionabile sul profilo del committente al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre che sulla piattaforma telematica dell’ente al seguente indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione della predetta piattaforma telematica, disponibile all’indirizzo internet suddetto e conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e di quelle di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., come dettagliatamente descritta più oltre, mediante la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

*[fino all’adozione della BDOE]* Il Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici). L’art. 216, comma 13 del medesimo Codice prevede che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (vedi Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, art. 9 - così come modificata dal comunicato del Presidente del 12 giugno 2013 – la quale prevede, al comma 1bis, per gli appalti di importo a base di gara pari o superiore a € 40.000,00, svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti; la detta disciplina è stata confermata dall’art. 9 della deliberazione ANAC n. 157 del 17/2/2016, la cui applicabilità alle procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del Codice, nelle more del decreto previsto dall'art. 81, comma 2, del Codice medesimo, è stata confermata con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4/5/2016). Dato atto che alla data di avvio della presente procedura non risulta essere stata pubblicato il suddetto decreto, la verifica circa il possesso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla presente procedura verrà effettuata a mezzo sistema AVCPass.

La procedura è anche disciplinata dalla normativa regionale in materia di contratti pubblici, disponibile e liberamente accessibile sul sito della Regione Marche <http://www.norme.marche.it>

Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli estratti del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 del DM 02/12/2016. Al detto fine, la Stazione Appaltante comunica all’aggiudicatario l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, l’importo da rimborsare e le relative modalità. In caso di ritardato rimborso, sul relativo importo sono applicati gli interessi legali con decorrenza dal 61° giorno e senza necessità di messa in mora. In caso di mancato o incompleto rimborso il relativo importo è portato in detrazione del primo pagamento in acconto per la prestazione resa a cura del Committente. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
   1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 commi 8 e 16 del Codice, con i contenuti ivi previsti, approvato con Decreto/Determina n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tra cui in particolare il Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parti tecniche, e lo Schema di contratto;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara, con i relativi allegati ***[esempio: la Tabella dei criteri di valutazione e la Scheda lavori maggiormente rappresentativi …]***;
4. Modello di Domanda di partecipazione;
5. DGUE e relative Linee guida per la compilazione del modello di DGUE;
6. Schemi Dichiarazioni integrative partecipanti;
7. Protocollo di integrità/legalità … ***[per interventi di ricostruzione: Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017, per gli interventi di ricostruzione post-sisma]***;
8. Schema dell’Offerta economica ***[ed eventualmente tempo]***;
9. “*Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*”, sottoscritto il 28 dicembre 2016 ***[ovvero, in caso di successiva stipula, l’accordo sostitutivo del precedente da stipularsi tra ANAC e Regione Marche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]***;
10. “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*”, “*Regole di utilizzo della piattaforma telematica*” e “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*” ***[o analoga documentazione inerente la piattaforma telematica]***;
11. ***[ove obbligatorio]*** DUVRI;
12. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***[indicare eventuali altri allegati]***

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM. 11 ottobre 2017 recante (aggiornamento del DM 24 dicembre 2015 e del DM 11 gennaio 2017) dedicato ai “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”.

*[In caso siano definiti, con apposito d.m., altri criteri ambientali minimi relativi all’oggetto dell’appalto, indicarli]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 74 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica e sugli altri siti sopra indicati. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all’elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su “*Visualizza scheda*” *[o equivalente]* è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura, dove sarà consultabile la “*Documentazione di gara*” elencata nel presente disciplinare e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

* 1. CHIARIMENTI

Qualora l’operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma sopra indicata, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “*Informazioni*”, “*Istruzioni e manuali*” *[o documenti equivalenti]*. Non sono pertanto ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre dieci *[verificare in caso di abbreviazione dei termini]* giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno fornite almeno sei *[verificare in caso di abbreviazione dei termini]* giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell’apposita sezione “*Comunicazioni dell'amministrazione*”, accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità e all’accesso alla documentazione di gara.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell’AVCPass, risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a disposizione dall’ANAC.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (si richiama il documento “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla medesima piattaforma telematica (come previsto dal documento “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti*”, presente sul sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sotto sezione “*accesso area riservata*”), come sotto previsto *[o documentazione equivalente]*.

* 1. COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC. Solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, mediante piattaforma telematica e posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nel documento “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti*” *[o equivalente]*.

È fatto salvo quanto previsto nell’art.79, comma 5bis del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari e a tutti i subappaltatori.

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

La procedura oggetto del presente disciplinare consiste nell’affidamento dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Essa consiste tra l’altro nella *[esempio]*:

- demolizione corpi di fabbrica esistenti;

- risoluzione interferenze – spostamento sotto-servizi;

- nuovo fabbricato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- nuova isola ecologica;

- sistemazioni esterne e viabilità;

- ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica del progetto esecutivo.

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_), IVA esclusa, come risulta dal progetto e come da prospetto sotto riportato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabella 1** | |  |
| a) | Importo Esecuzione Lavori (soggetti a ribasso) |  |
| b) | Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) |  |
| c) | Importo Totale = a)+b) |  |

Il Contratto è stipulato interamente a “**CORPO**”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. ddddd) e 59, comma 5bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’importo del contratto a corpo, assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. A tal proposito, avendo visionato la documentazione e preso atto dei luoghi, con la presentazione dell’offerta si intendono verificate e accettate, da parte dell’esecutore, tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell’intero prezzodell’appalto, fisso ed invariabile, per dare l’esecuzione finita secondo tutte le caratteristiche del progetto e le finalità dello stesso.

*[ovvero a “MISURA” ovvero a “CORPO E A MISURA”]*

La contabilizzazione dei lavori a corpo avviene secondo le percentuali indicate all’art. \_\_ nel capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice i costi stimati della manodopera, ricompresi nell’importo complessivo dei lavori (esclusa la sicurezza), sono pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come da elaborato compreso nel progetto.

È prevista l’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto d’appalto, ai sensi e con le modalità dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’importo a base di gara è stato calcolato come da prospetti indicati nei documenti progettuali*.* I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016:

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali (con obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 30% a imprese in possesso dei requisiti): *[esempio]* categoria OG1 – Edifici Civili e Industriali – Classifica \_\_\_\_\_ (superiore a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), per € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (43,83%);

2) Opere scorporabili (obbligo di possesso del requisito in proprio o, altrimenti, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione):

- superiori al 10 % dell’importo dei lavori a base di gara (SIOS) e quindi comportanti l’RTI verticale obbligatoria qualora l'Operatore Economico partecipante non possieda anche la qualificazione SOA per la categoria scorporabile (con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30%): *[esempio]* Categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – Classifica \_\_\_, per € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (20,91%);

- inferiori o uguali al 10 % dell’importo dei lavori a base di gara ma superiori a 150.000 euro (SIOS) e quindi comportanti l’RTI verticale ovvero il subappalto obbligatorio, qualora l'Operatore Economico partecipante non possieda anche la qualificazione SOA per le categorie scorporabili: tutte le categorie contrassegnate con asterisco nella seconda colonna e con la lettera b) nell’ultima colonna nella tabella di cui all’art. 7.3, per le categorie e classifiche ivi indicate.

- superiori al 10% dell’importo dei lavori a base di gara o a 150.000 euro e a qualificazione obbligatoria e quindi comportanti l’RTI verticale ovvero il subappalto obbligatorio, qualora l'Operatore Economico partecipante non possieda anche la qualificazione SOA per le categorie scorporabili: tutte le categorie contrassegnate con la sola lettera b) nell’ultima colonna nella tabella di cui all’art. 7.3, per le categorie e classifiche ivi indicate.

3) Opere superiori al 10 % dell’importo dei lavori a base di gara o a 150.000 euro, ma a qualificazione non obbligatoria e quindi comportanti RTI o subappalto facoltativi: *[esempio]* Categoria OS23 – Demolizione di opere – Classifica \_\_\_, per € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_%). Con riferimento a tali lavorazioni il concorrente dimostra il possesso dei prescritti requisiti:

- sia qualora in possesso della relativa attestazione SOA per classifica adeguata ai rispettivi importi (tanto singolarmente quanto quale raggruppamento di tipo verticale);

- sia qualora possegga attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 di classifica adeguata a coprire anche l'importo delle lavorazioni scorporabili.

*[esempio]* Riguardo alla categoria OS30, trattandosi di SIOS superiore al 10% del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 105, comma 5 del Codice e del D.M. 248/2016, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle relative opere; detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

Le parti di cui si compone l’opera sono meglio specificate al successivo art. 7.3 e nel Capitolato speciale d’appalto. I lavori da affidare sono definiti nel dettaglio nei documenti di cui al progetto esecutivo.

L’Appaltatore dovrà inoltre impegnarsi ad eseguire, nei termini e alle condizioni previste nel Capitolato Speciale, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le eventuali variazioni al progetto esecutivo che si rendessero necessarie in corso di esecuzione dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei Contratti.

1. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
   1. DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

*[eventuale]* La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

* 1. PROROGHE

L'esecutore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, ai sensi del comma 5, art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e comunque almeno 45 gg. prima della scadenza del termine contrattuale, secondo quanto meglio previsto all’art. \_\_\_ del Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa.

1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Disposizioni generali

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) e all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel presente disciplinare.

Specificamente per il presente intervento, tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del DL 189/16 e s.m.i., devono essere iscritti, ex art. 30 del decreto medesimo, all’*Anagrafe antimafia degli esecutori*, come sopra meglio specificato.

Le modalità di ricorso all’istituto dell’avvalimento sono disciplinate nel capitolo del presente atto denominato “AVVALIMENTO”.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Disposizioni particolari relative alle aggregazioni tra operatori aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra operatori aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Le aggregazioni sono tenute a presentare la copia autentica del contratto di rete. Il contratto di rete può essere firmato digitalmente a norma dell’articolo 24 del CAD. Ai fini dell’acquisto della soggettività giuridica il contratto deve, però, essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD.

Il contratto di rete deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Se il contratto di rete prevede l’istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

Ai fini della qualificazione tutti gli operatori della rete aggregatisi per la partecipazione alla procedura devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente atto, nonché dell’iscrizione sopra indicata, e devono attestarli secondo le vigenti disposizioni in materia, prescindendo dalla struttura della rete e in tutti i casi di cui ai successivi sub paragrafi.

Per quanto concerne le capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale si applica la disciplina di cui all’articolo 83 del codice.

In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto),** ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e alle condizioni ivi previste, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti all’RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Disposizioni particolari relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all’art. 49 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

* produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
* produrre dichiarazione resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

1. REQUISITI GENERALI

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione degli operatori economici, i requisiti per la partecipazione alla procedura sono quelli di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

Si precisa che tali requisiti possono essere indicati all’interno delle rispettive sezioni del DGUE.

Inoltre, la mancata accettazione delle clausole contenute nel *Protocollo di legalità* sottoscritto il 26 luglio 2017, da allegare alla documentazione necessaria ai sensi del presente atto e che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto d’appalto, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In base all’*Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*, la Stazione Appaltante è altresì impegnata ad avvalersi delle seguenti due clausole nel contratto d’appalto:

a) “*L’appaltatore ovvero l’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.*”;

b) “*La stazione appaltante e l’Appaltatore in caso di stipula di subcontratto si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.*».

Nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità. A tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

Motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice.

In relazione a tali motivi di esclusione si chiarisce quanto segue.

Per quanto riguarda le situazioni di fallimento e di concordato con continuità aziendale si richiama la disciplina di cui all’articolo 110 commi 3, 4, 1° periodo, e 5 del Codice.

Limitatamente ai casi in cui la disciplina si estende anche ai soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura, il soggetto attualmente munito del potere di rappresentanza, secondo la disciplina del presente atto, ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione, può dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che, “per quanto a propria conoscenza”, i soggetti in parola non presentano motivi di esclusione, allegando i dati anagrafici dei soggetti stessi in modo da consentire di effettuare le verifiche necessarie.

Per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di che trattasi devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente paragrafo, per procuratori generali si intendono i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

Motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 4, del codice.

In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.

In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l’operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INAIL. Deve altresì essere indicata la sede della Cassa Edile e il numero di matricola di iscrizione. Deve infine essere indicato il C.C.N.L. applicato.

Motivo di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere h), del codice.

In relazione alla lettera h), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l’assenza a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l’identità dei fiducianti.

Motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera i), del codice.

In relazione alla lettera i), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell’operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. Il partecipante compilando la modulistica (DGUE) dichiara, pertanto, l’ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l’acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato. A tale ultimo fine si raccomanda l’utilizzo dell’apposita modulistica predisposta dalla staziona appaltante.

La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice.

1. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016*.*

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

* 1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

1. **iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
2. per le cooperative e i consorzi di cooperative: **iscrizione** nell’apposito Albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.lgs. 02.08.2002, n. 220 e s.m.i. e relative norme attuative;
3. ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. come richiamato all’art. 1, **iscrizione** all’**Anagrafe antimafia degli esecutori** ovvero iscrizione a uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-uffici territoriali del Governo ex art. 1, co. 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “White List”) ma se è stata avanzata domanda di iscrizione all’Anagrafe medesima, prima della scadenza per la presentazione dell’offerta;
4. ***[eventuale: altre iscrizioni obbligatorie in base all’oggetto dell’appalto]***

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 3, del Codice, si precisa che, l’oggetto sociale risultante dalla iscrizione nei registri professionali o commerciali deve coprire tutte le prestazioni oggetto della procedura.

Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’apposita dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 redatta secondo il DGUE.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, allegando la relativa documentazione dimostrativa.

* 1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**A)** se stabiliti in Italia, **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità**, che documenti ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del DPR 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Gli operatori concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione, nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2 del DPR. 207/2010 e in conformità all’Allegato “A” del citato DPR; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2 medesimo decreto.

L’operatore economico di altro Stato membro dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione producendo certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri, o altri mezzi di prova equivalenti.

La verifica del possesso dei requisiti di cui sopra avverrà mediante ricorso al sistema “AVCPass”. Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita nei termini e nei modi previsti dalle regole di funzionamento del sistema “AVCPass”, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Decreto legislativo n. 50/2016.

* 1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**A) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, di cui al precedente punto 7.2.A.**

Ai fini della qualificazione alla presente procedura di gara vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera, con i relativi importi (costi della sicurezza inclusi):

***[ESEMPIO]***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | CAT. | CLASS. | IMPORTO | % | TIPOLOGIA | QUALIFIC. OBBLIG. | SCORPORA-BILE |
| **Edifici Civili e Industriali** | **OG1** | **VIII** |  |  | **PREVALENTE** | **SI** | **a** |
| **Categorie scorporabili** |  |  |  |  |  |  |  |
| Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane .... | OG3 | III |  |  | GENERALE | SI | b |
| Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | OG6 | I |  |  | GENERALE | SI | b |
| Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie | OS3 | III‐bis |  |  | SPECIALISTICA | SI | b |
| Impianti elettromeccanici trasportatori | **OS4\*** | III |  |  | SPECIALISTICA | SI | b |
| Apparecchiature strutturali speciali | **OS11\*** | III |  |  | SPECIALISTICA | SI | b |
| Strutture prefabbricate in cemento armato | **OS13\*** | II |  |  | SPECIALISTICA | SI | b |
| Componenti strutturali in acciaio o metallo | **OS 18‐A\*** | III |  |  | SPECIALISTICA | SI | b |
| Componenti per facciate continue | **OS 18‐B\*** | IV |  |  | SPECIALISTICA | SI | b |
| Opere strutturali speciali | **OS 21\*** | IV |  |  | SPECIALISTICA | SI | b |
| Demolizione di opere | OS23 | III |  |  | SPECIALISTICA |  | c |
| Impianti termici e di condizionamento | OS 28 | VI |  |  | SPECIALISTICA | SI | b |
| **Categorie scorporabili di cui al D.M. 10.11.2016 n.248** |  |  |  |  |  |  |  |
| Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | **OS30\*** | VI |  |  | SPECIALISTICA | SI | **a** |
| **TOTALE** | | |  | **100,00** |  |  |  |

Oltre a quanto indicato all’art. 3 di cui sopra, si specifica al riguardo che:

- ***[eventuale]*** la qualificazione nelle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 può essere comprovata anche mediante attestazione SOA in categoria OG11, purché per classifica sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie (cfr. art. 79, c. 16, secondo periodo D.P.R. 207/2010 e art. 3, c. 2, primo periodo DM IITT 10/11/2016, n. 248; Delib. Anac n. 6 del 11/1/2017 e n. 27 del 13/3/2013).

- ***[eventuale]*** ai sensi del combinato disposto dell'art. 89, c. 11 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso l'avvalimento per la categoria scorporabile di opere: OS30

- ***[eventuale: esempio di qualificazione ulteriore]*** relativamente agli impianti dei gas medicali inclusi nella categoria OS3 l'appaltatore e/o il subappaltatore deve possedere i requisiti prescritti dal D.lgs. 46/1997: certificazione UNI CEI EN ISO 13485:2016 o UNI EN ISO 13485:2004 "Dispositivi medici — Sistemi di gestione della qualità — Requisiti per scopi regolamentari", con **abilitazione ad apporre la marcatura CE sugli impianti dei gas medicinali ed altri gas ad uso terapeutico, rilasciata da soggetti accreditati, in corso di validità; le saldature relative a tali impianti devono essere eseguite da saldatori con qualificazione alle saldature con brasatura, secondo la norma UNI EN 13133:2000 Brasatura forte - Qualificazione dei brasatori per la brasatura forte".** Per tali lavori, se il concorrente non è in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 46/97, deve dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, l'impegno a subappaltare i medesimi ad impresa qualificata.

- ***[eventuale: esempio di qualificazione ulteriore]*** relativamente agli impianti inclusi nelle categorie OS3, OS28 e OS30 l'appaltatore e/o il subappaltatore deve possedere i requisiti prescritti dal D.M. 37/2008. Anche per tali lavori, se il concorrente non è in possesso dei requisiti prescritti dal detto DM, deve dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, l'impegno a subappaltare i medesimi ad impresa qualificata.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di decertificazione, di chiedere eventuale documentazione ritenuta utile direttamente all’operatore economico interessato il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, a mezzo della piattaforma telematica.

La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all’originale.

È in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

***[Facoltativo: tratto da D.M. 11 ottobre 2017]***

**B) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale**

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

La comprova può avvenire mediante possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice, sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere;

- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

La stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

***[Facoltativo: da D.M. 11 ottobre 2017]***

**C) L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.**

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle seguenti Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;

- la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salario minimo»;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la «Dichiarazione universale dei diritti umani»;

- art. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo».

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare il rispetto della legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

L'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint); in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

**D) Per partecipare alla gara, gli operatori concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, rilasciata da soggetti accreditati.** Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto, in originale o in copia conforme, secondo le indicazioni di cui oltre.

* 1. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari **di tipo orizzontale**, di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del 40% (quarantapercento). La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all’operatore concorrente. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi **di tipo verticale**, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economici–finanziari e tecnico–organizzativi, ai sensi dell’art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata, la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per il concorrente singolo; nel caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice; ai sensi dell’art. 47, comma 2 del Codice i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili, possono essere assunti da un RTI di tipo orizzontale o un’aggregazione di rete, costituendo un RTI **di tipo misto**. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali.

Per partecipare alla gara, gli operatori concorrenti devono essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9001**, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale, o in copia conforme. In caso di RTI, aggregazioni di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori raggruppati, ad eccezione di quelli che assumono lavori per i quali sia sufficiente la qualificazione fino alla classifica II.

Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.

I requisiti di idoneità professionale relativi **all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all’albo delle cooperative e consorzi di cooperative, nonché all’Anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 DL 189/16** deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

***[Facoltativo e qualora si sia optato per tali requisiti]***

I requisiti di cui al punto 7.3.B) e 7.3.C) devono essere posseduti da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

1. AVVALIMENTO

Disposizioni generali

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e di quelli di idoneità professionale sopra indicati e, in particolare, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. sopra richiamato, dell’iscrizione all’*Anagrafe antimafia degli esecutori*.

**Ferme restando le limitazioni previste per le categorie di opere di cui al DM. 248/2016**, è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie, anche per ciascuna categoria di lavorazioni. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione, per ciascun ausiliario, i documenti previsti al successivo punto 15.2.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

**Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.**

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Rapporto con il subappalto

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

L’impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l’avvalimento.

Il subappalto non può superare i limiti previsti dal codice ed è sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di esecuzione del contratto. Ne consegue che, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l’avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest’ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita.

È escluso il ricorso all’avvalimento nell’ambito del subappalto.

Il contenuto minimo del contratto di avvalimento

Il contratto di avvalimento è quello in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del codice, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Il contratto non è surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di gara dall’ausiliario e dall’ausiliato.

Non è consentita la partecipazione alla procedura di un concorrente che, pur utilizzando l’avvalimento al fine della qualificazione, non produca il relativo contratto rinviandone la stipula ad un momento successivo rispetto alla presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura. È ammissibile il contratto che, presentando tutti gli elementi richiesti, sia sottoposto alla condizione che il concorrente risulti aggiudicatario della procedura. Il contratto in forza del quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere disposizione dell’ausiliata, per tutta la durata dell’appalto, i requisiti e le risorse di cui la seconda sia carente, è un documento ulteriore rispetto alla dichiarazione resa dall’ausiliaria nei confronti dell’ausiliata e della stazione appaltante e, per essa, dell’ente aderente circa l’obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie.

Ai sensi dell’all’articolo 89, comma 1 ultimo periodo, il contratto di avvalimento deve riportare, a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti, l’oggetto, inteso come le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. La stazione appaltante si riserva di valutare se il contratto di avvalimento prodotto sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione della prestazione. Il contratto di avvalimento che risulti indeterminato nel senso anzi specificato sarà reputato nullo, ai sensi dell’articolo 1346 del codice civile e quindi mancante a norma dell’articolo 89, comma 1 del Codice, con conseguente illegittimità dell’avvalimento.

1. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dell’affidamento che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. sopra richiamato, tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. medesimo, quindi **anche i subappaltatori, devono essere iscritti all’*Anagrafe antimafia degli esecutori***.

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l’omessa dichiarazione della terna;

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica nell’offerta, ai sensi dell’art. 105 comma 6, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l’esclusione del concorrente dalla gara**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

L’indicazione delle opere da subappaltare, nei limiti di legge, è necessaria ai fini della qualificazione del concorrente ove lo stesso non possieda, in misura adeguata, le categorie previste a qualificazione obbligatoria e scorporabili, differenti dalla prevalente: pertanto la mancata indicazione della volontà di subappaltare predette categorie non possedute, ove necessarie ai fini della qualificazione, comporta **l’esclusione dalla gara**.

1. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA - COPERTURE ASSICURATIVE

L’offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (duepercento) del prezzo base di gara e precisamente di importo pari ad **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_)***,* salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.P.A. – VIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

* http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
* http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
* http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf
* http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
6. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
7. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
8. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
9. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
10. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

* + in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
  + documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  + copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene sole se la predetta certificazione sia posseduta da:

1. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
2. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente disciplinare, l’Aggiudicataria, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta del Committente, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs. suddetto, in misura pari al **10% (diecipercento) dell’importo contrattuale netto**, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come indicato nel Capitolato speciale. La polizza a copertura dei danni in corso di esecuzione dovrà essere pari all’importo indicato nel capitolato speciale d’appalto e deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato in ogni caso alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del Codice e il Capitolato speciale d’appalto.

1. SOPRALLUOGO *[Facoltativo]*

Il sopralluogo inerente l’area di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, oltre che tramite piattaforma, anche al Dirigente della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:

* + nominativo del concorrente;
  + recapito telefonico;
  + indirizzo e-mail;
  + nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno \_\_\_ giorno/i di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in RTI, III), in relazione al regime di solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

1. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

*(in caso di interventi post-sisma, si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 - ed eventuali successivi - recante “Esonero del pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative”: il RUP dovrà sottoscrivere la richiesta di esonero e inviarla via pec all’Autorità entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione del bando, ove va indicato l’esonero stesso per gli operatori economici partecipanti)*

*[in caso di intervento ordinario]*

La procedura è contraddistinta, anche ai fini delle contribuzioni dovute dagli operatori economici che intendono partecipare, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal codice identificativo della gara (CIG) sopra indicato.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018) o successiva delibera, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, nonché secondo le modalità reperite sul medesimo sito e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_ (euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00)

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il sistema

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica SUAM *[o equivalente]* sono descritte nell’elaborato a base di gara denominato “Regole di utilizzo della piattaforma telematica” *[o equivalente]*

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Regione Marche *[o della stazione appaltante]* e raggiungibile all’indirizzo web:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Regione Marche *[ove ricorra]*, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, quindi quando prevista una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quali non è garantito l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla stazione appaltante*,* tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

* 1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
  2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano Regione Marche *[ove ricorre]* la stazione appaltante e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Regione Marche *[se ricorre]*, la stazione appaltante e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sezione “*Informazioni*”, sottosezione “*Assistenza tecnica*” *[o equivalenti]* e di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all’utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche *[o della stazione appaltante]* ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Regione stessa *[o della stazione appaltante]*, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente il Gestore del sistema è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali *[sostituire tutto il paragrafo se la piattaforma è di proprietà della stazione appaltante].*

La registrazione al sistema

L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*” *[o equivalente]* presente nel sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sezione “*Informazioni*”, sottosezione “*Accesso area riservata*” *[o equivalenti]*. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all’area riservata. L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le “*Regole di utilizzo della piattaforma telematica*” *[o equivalente]* e le istruzioni presenti nel sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sezione “*Informazioni*”, sottosezione “*Accesso area riservata*” *[o equivalenti]*, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito suddetto o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.

Le informazioni di cui all’articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell’articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui al capitolo “Informazioni generali” del presente atto.

REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la stazione appaltante segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Regione Marche *[se ricorre]*, dalla stazione appaltante e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Regione Marche *[se ricorre]*, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Regione Marche *[se ricorre]*, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne Regione Marche *[se ricorre]*, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche *[se ricorre]*, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Invio dell’offerta

*ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE*

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “*Informazioni*”, “*Istruzioni e manuali*” *[o equivalenti]*, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

*MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA*

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

* registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti*” *[o equivalente]*, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
* scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
* predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);
* avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "*Richiedi variazione dati identificativi*" *[o equivalente]* disponibile nell’Area personale, raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
* scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
* predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*” *[o equivalente]*, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “*Informazioni*”, “*Istruzioni e manuali*”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
* modificare o confermare l’offerta;
* inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:

* prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
* la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “*conferma e invia offerta*”;
* oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;
* la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:

“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;

“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;

“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell’offerta economica da inserire nella busta digitale C, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all’art. 49 del codice possono esclusivamente ed alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza

- produrre dichiarazione resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

1. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, **ad eccezione delle false dichiarazioni**;
* la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicate nel documento denominato “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “*Informazioni*”, “*Istruzioni e manuali*” ***[o equivalenti]***.

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “*Visualizza scheda*” ***[o equivalente]***.

Nel caso di procedure di affidamento suddivise in lotti, è possibile avere una anteprima sintetica dei lotti, cliccando su “*lotti*”, dalla pagina “*dettaglio procedura*”. In tal caso, nella fase di “*Inizio compilazione offerta*” descritta è presente un passo in cui è possibile scegliere a quali lotti si intende partecipare secondo le modalità precisate nel documento “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*” sopra richiamato ***[o equivalenti]***.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come sotto indicato analiticamente.

* 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

* in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
* nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  + 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica(cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
    2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
    3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

* copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
* copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
  1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it> , secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II** – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

* DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
* dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
* dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
* dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
* originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, come meglio sopra specificato; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
* PASSOE dell’ausiliaria;

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

* DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
* dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
* PASSOE del subappaltatore.

**Parte III** – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

**Parte IV** – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

* + - 1. la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
      2. la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
      3. la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
      4. ***[eventuale]*** la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità, alle norme di gestione ambientale e ai principi di responsabilità sociale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

**Parte VI –** Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e caricato come sotto previsto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE va compilato COMUNQUE secondo le linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174) e s.m.i., anche in relazione alla specifica ipotesi del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti dagli atti di gara.

In materia di DGUE, la stazione appaltante si atterrà alle indicazioni di cui al Comunicato del 8 novembre 2017 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si precisa che una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà:

* essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l’operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
* essere acquisito sulla piattaforma telematica.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, e devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) o siano state adottate misure di c.d. *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella “Domanda di Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

* 1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
     1. **Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali, e in particolare del requisito di idoneità professionale inerente l’iscrizione all’***Anagrafe antimafia degli esecutori*** di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. ovvero l’iscrizione a uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-uffici territoriali del Governo ex art. 1, co. 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “White List”) e che è stata avanzata domanda di iscrizione all’Anagrafe suddetta;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

* delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi/forniture, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;
* di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla prestazione dei lavori/servizi/forniture richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;

1. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
2. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità approvato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ allegato ***[ovvero in caso di interventi di ricostruzione post-sisma]*** accetta il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017, per gli interventi di ricostruzione post-sisma, che sottoscritto digitalmente è allegato alla domanda di partecipazione (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); accetta altresì tutte le clausole specifiche richiamate nel disciplinare di gara (in particolare all’art. 26) e nello schema di contratto per gli interventi di ricostruzione post-sisma;
3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’ente committente e reperibile al seguente link: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
4. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, anche in caso di proroga, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. dichiara di aver preso visione dei luoghi (oltre ad allegare la relativa attestazione rilasciata dalla stazione appaltante);
3. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice (conformemente a quanto si dichiari per l’iscrizione alla piattaforma telematica ai fini della partecipazione alla procedura);
4. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ***oppure*** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

1. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese preferibilmente secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante **(Allegato E)** ovvero sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

* + 1. **Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

* 1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
  2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
  3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice (nel caso di indicazione delle terne);
  4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC ***[eliminare in caso di interventi di ricostruzione post-sisma e di relativa esenzione]***;
  5. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
  6. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione (se non risultante dall’attestazione SOA);
  7. patto di integrità /protocollo di legalità ***[ovvero in caso di interventi di ricostruzione post-sisma]*** Protocollo di legalità per gli interventi di ricostruzione post-sisma, sottoscritto per accettazione e conferma;
  8. documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell’assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella busta digitale “A”, l’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all’istanza e all’offerta economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio sui cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l’indicazione del numero gara SIMOG e CIG della presente procedura di gara, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo.
  9. ***[facoltativo, se richiesto sopra]*** attestazione di sopralluogo effettuato.
     1. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dell’appalto ovvero le percentuali, in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dell’appalto ovvero le percentuali, in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione attestante:

1. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti dell’appalto ovvero le percentuali, in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di rete:**

**I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**

* copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
* dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
* dichiarazione che indichi le parti dell’appalto ovvero le percentuali, in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**

* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
* dichiarazione che indichi le parti dell’appalto ovvero le percentuali, in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo)**:

* + - 1. **in caso di raggruppamento temporaneo costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell’appalto ovvero delle percentuali, in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
      2. **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
* a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
* le parti dell’appalto ovvero le percentuali, in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

1. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'OFFERTA TECNICA relativa a ciascun operatore economico deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*” *[o equivalente]*, disponibile sulla piattaforma come sopra meglio specificato.

Relativamente alla Busta digitale Offerta tecnica, l’operatore economico dovrà svolgere le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisate.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella busta digitale “B”, denominata a sistema semplicemente “busta tecnica”, l’offerta tecnica come sotto composta:

***[ESEMPIO]***

**1)** **Relazione Tecnica**, sottoscritta digitalmente, organizzata in capitoli e paragrafi, esattamente corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui alla Tabella dei criteri di valutazione allegata al presente disciplinare. La relazione tecnica, dovrà essere redatta in lingua italiana e composta di non più del numero di pagine (formato A4 e formato A3 per gli elaborati grafici), con numerazione progressiva e univoca, esattamente indicato nella suddetta Tabella, la quale indica altresì il carattere tipografico, la dimensione e l’interlinea massimi consentiti. Non è possibile utilizzare per il capitolo relativo ad un sub-criterio le pagine previste per un altro sub-criterio. Dal computo complessivo delle pagine, che non potrà essere superiore a quelle previste nella Tabella, sono esclusi solo l’eventuale copertina e indice. La documentazione eccedente per ciascun sub-criterio, rispetto a quanto sopra previsto, non sarà presa in considerazione dalla commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico;

**2) Scheda lavori maggiormente rappresentativi,** sottoscritta digitalmente, **relativamente al sub-criterio B.1** (Affidabilità e capacità del concorrente), come risultante dalla Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra, inserendo i dati indicati nel modello allegato al presente disciplinare.

La Relazione Tecnica e la Scheda devono, **a pena di esclusione dalla gara**, essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, **sempre a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta, come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria.

La presenza nella documentazione che compone l’Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico, che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituisce **causa di esclusione dalla gara**.

1. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'OFFERTA ECONOMICA deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*”, disponibile sulla piattaforma come sopra meglio specificato ***[o equivalente]***.

Accedendo alla “Busta economica” l’operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione ivi indicate.

***[ESEMPIO]***

La compilazione dell’offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità *upload* di documenti, la quale prevede, in sintesi:

* la predisposizione del file dell’offerta, a cura dell’operatore economico, sulla base dello schema predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
* la trasformazione del file contenente l’offerta economica in formato PDF;
* la firma digitale dell’offerta economica come di seguito meglio specificato;
* il successivo upload dell’offerta economica firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);
* il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara*.*

L’offerta dovrà contenere l’indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede legale del concorrente, e l’impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**a) Offerta economica**

L’operatore economico dovrà, **a pena di esclusione:**

- indicare il **RIBASSO PERCENTUALE UNICO offerto sull’importo soggetto a ribasso di gara;**

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre e in lettere; è consentito l’uso di massimo di due decimali dopo la virgola; la terza cifra decimale eventualmente utilizzata sarà approssimata alla seconda cifra decimale, qualunque sia il suo valore;

- dare atto che l’offerta non vincola in alcun modo l’ente fino all’avvenuta acquisita efficacia dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto di incarico;

- indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali.

**b) Offerta tempo**

L’operatore economico dovrà indicare l’eventuale **RIDUZIONE TEMPORALE** da applicarsi al termine complessivo di \_\_\_\_\_\_\_ giorni, previsto per l’esecuzione delle prestazioni: l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito campo della scheda offerta economico-temporale i giorni di riduzione del termine complessivo, comunque **non superiori a \_\_\_ giorni.**

L’offerta tempo dovrà essere espressa **in giorni di riduzione offerti**, entro il limite massimo fissato sopra e **corredata da relazione giustificativa** del minor tempo offerto.

Qualora un concorrente offra una riduzione superiore ai limiti massimi sopra indicati la Commissione considererà come riduzione offerta quella massima consentita(\_\_\_ giorni).

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

L’offerta economica va presentata **in bollo**, con documentazione nella piattaforma come sopra previsto: l’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all’offerta economica va inserita nella busta digitale “A”, assieme all’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi alla domanda di partecipazione, come già specificato al punto 15.3.2.8 del presente disciplinare. Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Unitamente al PDF firmato digitalmente contenente l’offerta economica e tempo, potranno altresì essere caricate nella busta economica digitale le eventuali giustificazioni di cui all’art. 97, comma 4 del Codice che il concorrente intenda sin da subito presentare.

L’Offerta Economica dovrà essere, a pena di esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta come da disposizioni del presente atto apposita documentazione.

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

***[ESEMPIO]***

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi*:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *PUNTEGGIO MASSIMO* |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica e tempo | 20 |
| TOTALE | 100 |

* 1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

***[ESEMPIO]***

Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri (A-C …) e sub-criteri di valutazione elencati nella Tabella allegata al presente disciplinare, con la relativa ripartizione dei punteggi e metodi di assegnazione, con attribuzione del punteggio massimo pari a 80.

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito invece sulla base dei seguenti elementi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: max 20** | | | |
| **D1** | **Offerta economica** | **16** |
| **D2** | **Offerta tempo** | **4** |

* 1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 “Offerta economicamente più vantaggiosa”, con l’applicazione dei criteri e sub-criteri indicati nella Tabella dei criteri di valutazione allegata al presente disciplinare, i quali prevedono:

***[ESEMPIO]***

- i sub-criteri A.3 – A.5 – B.2 – B.3 – B.4 – C.3 e C.4 attribuiscono il punteggio per l’offerta dell’elemento (in caso di offerta, cioè, si attribuisce il punteggio massimo o ivi previsto; in caso di mancata offerta dell’elemento il punteggio sarà pari a zero); agli stessi non si applica la riparametrazione c.d. interna;

- i restanti sub-criteri attribuiscono un punteggio proporzionale in relazione alle offerte presentate e con l’applicazione delle formule indicate nella Tabella dei criteri di valutazione; a questi elementi si applica quindi la riparametrazione c.d. interna;

- quanto al sub-criterio B.1, dovranno essere prodotte per ogni singolo lavoro realizzato e collaudato una “Scheda lavori maggiormente rappresentativi”, secondo il modello pure allegato al presente disciplinare, per massimo dieci lavori eseguiti dal concorrente negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l’indicazione di tutti i dati ivi previsti necessari per il calcolo del punteggio specifico; per ogni lavoro sarà calcolato il *Qi, cand i-esimo* secondo la formula di riduzione; individuato il *Qtot, cand i-esimo* si procederà all’attribuzione proporzionale del punteggio indicato nella Tabella dei criteri di valutazione, con l’applicazione della formula ivi indicata. In caso di concorrenti plurimi (RTI, reti di imprese, GEIE, consorzi ordinari), i concorrenti riuniti o da riunirsi dovranno indicare complessivamente un massimo di dieci lavori e dieci schede relative ai componenti del raggruppamento, a prescindere dalla quota di partecipazione al raggruppamento medesimo. Quanto ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i dieci lavori da presentare per l’attribuzione del relativo punteggio debbono essere stati eseguiti dal consorzio o dalla consorziata indicata come esecutrice dei lavori;

- quanto al sub-criterio B.2 (BIM Execution Plan Pre-Contract), si precisa che, anche in assenza di un Capitolato Informativo (CI) da parte della Stazione Appaltante, l’oGI dovrà definire come l’affidatario intenderà gestire i seguenti contenuti:

 individuazione e descrizione dei contenuti informativi da condividere: dati, modelli, documenti ed elaborati grafici e relativi livelli di dettaglio (riferimento norma UNI 10337);

 le modalità di condivisione dei contenuti informativi;

 l’ambiente di condivisione dei dati;

 le modalità di archiviazione e di consegna dei modelli;

 le procedure di coordinamento, di verifica e di collaudo dei modelli;

 le modalità di monitoraggio delle attività da parte della committente;

 il livello di sviluppo informativo e geometrico dei modelli;

 il protocollo e i formati di scambio dei modelli e dei dati;

 le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e software utilizzata da tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

L’offerente dovrà inoltre definire quale è l’ambiente e le modalità operative relative allo scambio delle informazioni e a tal scopo dovrà implementare un adeguato spazio informatico per la gestione delle informazioni e dei modelli (CDE Common Data Environment) quali, ad esempio, uno spazio in *cloud* condiviso, sistemi di comunicazione attraverso strumenti di collaborazione aziendale che prevedono l’invio di messaggi dedicati in modo istantaneo e funzionanti su piattaforme multiple, ecc.

A carattere generale, il modello informativo dovrà essere redatto ad un LOD F secondo la UNI 11337-5 e dovrà permettere un coordinamento dei modelli grafici almeno di secondo livello (LC2), permettendo il controllo dei modelli costruttivi di tutte le discipline (architettonico, strutturale ed impiantistico) tramite *Autodesk Navisworks Manage* versione 2017 o similari, che consentirà di poter instaurare un collegamento diretto tra i modelli redatti in *Autodesk Revit* 2017 o similari e l’ambiente di verifica delle interferenze, sempre utilizzando file di interscambio in formato IFC.

Il modello dovrà altresì permettere la gestione dell’ambito legato alla contabilità di cantiere (la Direzione Lavori dovrà poter controllare l’interfacciamento fra modello 3D BIM del reale eseguito e contabilità del corrispondente avanzamento lavori) e la gestione dell’ambito legato alla programmazione dei lavori (la Direzione Lavori dovrà poter controllare l’interfacciamento fra modello 3D BIM e software di pianificazione quali *Microsoft Project* o similari).

Al termine del cantiere l’offerente dovrà consegnare al cliente tutta la documentazione (modello *As Built* BIM) atta a poter definire i futuri piani di *facility management*. Il modello dovrà avere al suo interno le informazioni di primo livello desunte dal programma di manutenzione del progetto esecutivo e dalle informazioni manutentive delle schede dei materiali utilizzati.

***[Facoltativo]*** Per i soli elementi sopra indicati, al fine di non alterare i pesi stabiliti nell’ambito dei vari sub-criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare, al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

***[Facoltativo]*** Inoltre, laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (80 punti), si procederà alla ulteriore riparametrazione, attribuendo 80 punti all’offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre punteggi direttamente proporzionali.

Si precisa che nella determinazione di ciascun coefficiente iniziale ottenuto mediante le formule di cui alla Tabella dei criteri di valutazione, il risultato sarà determinato fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento per difetto, se la quarta cifra decimale è compresa tra 1 e 4, e per eccesso, se la quarta cifra decimale è pari o superiore a 5.

Il conseguente punteggio ottenuto mediante le suddette formule sarà riportato sulla piattaforma telematica la quale opera un arrotondamento secondo le regole interne alla stessa.

Anche per la riparametrazione dei punteggi, secondo le regole sopra esposte, la piattaforma telematica procederà agli arrotondamenti secondo le regole interne alla stessa, come esposte nei relativi manuali.

* 1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE

*[ESEMPIO]*

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula bilineare:





dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

X = **0,85**;

A max = valore del ribasso più conveniente.

Una volta determinato il coefficiente la Commissione procederà in relazione a ciascuna offerta all’attribuzione del relativo punteggio.

Quanto all’offerta tempo, il punteggio è attribuito mediante la seguente formula:

*Di = Ti / Tmax*

dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ti = riduzione, in giorni, offerta in sede di gara dal concorrente i-esimo del tempo contrattuale di progetto;

Tmax = riduzione massima, in giorni, offerta in sede di gara (entro il limite massimo di \_\_\_ giorni).

Una volta determinato il coefficiente la Commissione procederà in relazione a ciascuna offerta all’attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa che nella determinazione del coefficiente e del punteggio ottenuto mediante le formule di cui sopra, il risultato sarà determinato fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento per difetto, se la quarta cifra decimale è compresa tra 1 e 4, e per eccesso, se la quarta cifra decimale è pari o superiore a 5.

* 1. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Calcolati i punteggi per l’offerta tecnica e per quella economico-temporale, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria mediante somma del punteggio tecnico e di quello economico.

1. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** presso **la sede di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_**.

Si potrà partecipare alla seduta pubblica da remoto, le cui modalità sono disciplinate nel documento “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche – espletamento della gara telematica*” ***[o equivalente]***.

Il concorrente può altresì assistere fisicamente presso la sede della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante un solo soggetto per ciascun concorrente. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti, nei locali ove si procede alle operazioni di gara, sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e all’esibizione dell’originale del documento di identificazione e della documentazione comprovante il titolo per assistere alle operazioni di gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le convocazioni per le sedute pubbliche saranno tempestivamente pubblicate sulla Piattaforma Telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura, cliccando su “*Visualizza scheda*” ***[o equivalente]***, almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Nel giorno fissato per l’apertura dei plichi telematici, in seduta pubblica, colui che presiede il seggio di gara, nella persona del dirigente della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o di altro dirigente da esso delegato, procede:

* alla verifica a sistema dell’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;
* all’apertura della busta digitale A, contenente la documentazione amministrativa, e alla verifica della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti.

Di tutte le predette operazioni si procede a verbalizzazione.

Qualora le condizioni di gara lo consentano, in relazione all’entità e alla complessità delle relative operazioni, il seggio di gara può decidere di procedere alle attività di verifica nell’ambito della medesima seduta pubblica.

Il seggio di gara potrà altresì procedere, in seduta riservata, all’analisi della documentazione presentata.

Ai sensi dell’art. 83, commi 8 e 9 del Codice le carenze documentali e di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, secondo la disciplina del presente atto, a tutte le attività propedeutiche all’apertura dell’offerta tecnica.

Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e dei requisiti economico-finanziari e tecnico e professionali, opportunamente verbalizzate, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni rispetto alla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

1. COMMISSIONE GIUDICATRICE

***[N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell’Albo tali prescrizioni dovranno essere aggiornate. Le incompatibilità di cui all’art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa specifica valutazione con riferimento alla singola procedura.]***

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri ***[max 5]***, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione saranno tempestivamente pubblicate sulla Piattaforma Telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su “*Visualizza scheda*” ***[o equivalente]***, almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Si potrà partecipare alla seduta pubblica da remoto (nel caso si rimanda al documento “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*” più volte citato – capitolo “*Espletamento della gara (telematica)*” ***[o equivalente]***). Il concorrente può, altresì, assistere fisicamente presso la sede sopra indicata, mediante un solo soggetto per ciascun concorrente. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procede alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e all’esibizione dell’originale del documento di identificazionee della documentazione comprovante il titolo per assistere alle operazioni di gara.

1. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice, con accesso alla Piattaforma Telematica.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, anche telematica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà quindi all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In successiva seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente resa nota secondo le modalità telematiche di cui sopra, la Commissione giudicatrice:

* legge il verbale relativo all'esito della valutazione delle offerte tecniche e comunica il punteggio attribuito alle singole offerte tecniche, anche attraverso la Piattaforma Telematica;
* procede all’apertura delle buste digitali C contenenti l’offerta economica e temporale, dando evidenza del loro contenuto e procedendo alla lettura delle offerte presentate, nonché all’attribuzione dei relativi punteggi (che potrà eventualmente avvenire anche in successiva seduta riservata), secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18;
* procede dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice;
* in caso di parità in graduatoria, se le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diversi per l’offerta economica e per gli altri elementi di valutazione tecnica, la Commissione pone primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica; si precisa che detta operazione non è gestita in automatico dal sistema. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, la Commissione procede mediante sorteggio in seduta pubblica presso la sede di cui sopra; le modalità saranno definite dalla Commissione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara, il quale procederà, sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l’esclusione per:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
* presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
* presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, tramite Piattaforma Telematica.

1. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

1. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, sull’offerente a cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

**Prima dell’aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;

3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

L’aggiudicataria, su richiesta della stazione appaltante, dovrà dare inizio all’esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto, nelle more della verifica dei requisiti per l’aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulaha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo. Sono comunque a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c*bis*) del Codice.

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dell’appalto.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

1. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto d’appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in conformità al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

Il Titolare del trattamento è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La casella di posta elettronica, cui si potranno indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati, è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dirigente della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la stipula e l’esecuzione di contratti di appalto/concessione e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad Anac, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate ed Enti previdenziali, nonché diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione della procedura per gli altri partecipanti.

Competono al concorrente i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; si potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto.

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di pervenire alla stipula del contratto.

1. PROTOCOLLO DI LEGALITA’

***[da riprodurre anche nello schema di contratto]***

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

* Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del contratto eseguito, in quanto compatibili con il presente affidamento.
* Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
* Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
* Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
* Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 [c.c.](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137) o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
* Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
* Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
* Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
* Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
* Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
* Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
* Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 [c. c.](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137), ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
* Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
* Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
* Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
* Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del [decreto legislativo n. 50 del 2016](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14996:dlgs502016&catid=5&Itemid=137) alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera (ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del [decreto legislativo n. 136 del 2016](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15635:dlgs136_2016&catid=5&Itemid=137), concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno), così come disciplinato dall’articolo 30 del [decreto-legislativo n. 276 del 2003](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=700:decreto-legislativo-10-settembre-2003-n-276-occupazione-e-mercato-del-lavoro&catid=5&Itemid=137), solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).